



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 1674

Cagliari,

19 GEN. 2016

> ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL - FP

fpcgilsardegna@pec.fpcgilsardegna.it

CISL - FPS

sindacato.cisl@pec.regione.sardegna.it

UIL - FPL

sindacato.uil@pec.regione.sardegna.it

DIRER - SDIRS

sdirs@legalmail.it

FE.D.R.O.

sindacato.fedro@pec.regione.sardegna.it

S.A.DI.R.S.

sindacato.sadirs@pec.regione.sardegna.it

S.A.F.

sindacato.saf@pec.regione.sardegna.it

FENDRES-SAFOR-CONFSAL

fendres-safor@pec.it

> ALLA R.S.U. Amministrazione regionale
(cartella Intras: Comunicazioni RSU Amministrazione)

> ALLA R.S.U. C.F.V.A.
(cartella Intras: Comunicazioni RSU C.F.V.A.)

Oggetto: Congedo parentale. Modifiche operate dal Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act).

Si trasmette bozza della circolare concernente l'oggetto.

Il Direttore Generale

Maria Giuseppina Medda



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P.

Cagliari,

Oggetto: Congedo parentale. Modifiche operate dal Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act).

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alle modifiche degli artt. 32, 34 e 36 del Decreto legislativo n. 151/2001 operate dal Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale nonché in ordine alla modalità oraria di fruizione dello stesso congedo.

Le suddette modifiche, inizialmente applicabili solo per il 2015, sono state rese strutturali dal Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

1. PERIODI FRUIBILI

1.1 Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale

L'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 prevede, a seguito della riforma, che ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire del congedo parentale, secondo le modalità stabilite dalla norma medesima, fino ai 12 anni di vita del figlio e non più fino agli 8 anni di vita come previsto in precedenza.

La novella in esame lascia invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale:

- limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 per il padre, nel caso in cui questo fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale;



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFFAROS GENERALIS, PERSONALE E RIFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO REGIONALI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

- limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo.

La novella trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 del T.U. maternità/paternità novellato).

2. TRATTAMENTO ECONOMICO

L'art. 34 del citato D.Lgs. 151/2001 prevede, a seguito della riforma, che *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi ..."*

La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore che fruisce di periodi di congedo parentale ha diritto all'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento; in particolare, il novellato comma 3 dell'art. 36 del T.U., prevede il diritto all'indennità per congedo parentale, a prescindere dalle condizioni di reddito, per i periodi fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni) dall'ingresso in famiglia del minore.

Si riepilogano di seguito, alla luce della modifiche normative in esame e del contratto vigente, le fattispecie in presenza delle quali il congedo parentale:

- è retribuito per intero;
- è indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
- è indennizzato subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente;
- non è retribuito.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFFÀRIS GENERALIS, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONI
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

2.1 Periodi di congedo parentale retribuiti per intero ai sensi dell'art. 47, comma 5 del C.C.R.L. per il personale dipendente e dell'art. 21, comma 2 del C.C.R.L. per il personale dirigente.

L'art. 47, comma 5 del C.C.R.L. per il personale dipendente prevede che, nell'ambito del periodo di congedo parentale, *"per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate pericolose o dannose per la salute"*.

Analogamente, l'art. 21, comma 2 del C.C.R.L. per il personale dirigente dispone che *"nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima di sei mesi, previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1, della legge 1204/71 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizioni di cui all'art. 42"*.

In merito, si specifica quanto segue:

- Il suddetto trattamento economico spetta per i primi trenta giorni computati complessivamente per entrambi i genitori nell'arco di tutto il periodo in cui è possibile fruire del congedo in esame, cioè, allo stato attuale, fino al dodicesimo anno di vita (Sentenza Cassazione n. 3606 del 25 gennaio 2012).
- Per calcolare i primi trenta giorni si sommano quelli fruiti dal dipendente e dall'altro genitore, ma solo se anche quest'ultimo ha diritto alla retribuzione per intero; non si sommano dunque quelli fruiti dall'altro genitore quando il contratto di lavoro di quest'ultimo non contempla il trattamento economico per intero per determinati periodi di congedo parentale.

2.2 Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito

Secondo il decreto in esame, il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente ha diritto all'indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti **entro i 6 anni di vita del bambino** oppure entro i 6 anni



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ADDESSONAGU DE SOS AFARROS GENERALIS PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato; ciò a prescindere dal reddito del genitore richiedente. Nel computo dei sei mesi di cui si tratta ricadono anche i periodi di congedo parentale retribuiti per intero di cui al punto precedente.

La disciplina precedente prevedeva l'indennizzo del 30%, per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale, solo se questo veniva fruito **fino ai 3 anni di vita del bambino**, oppure fino ai 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato.

2.3 Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 ad euro 16.327,68 (valore provvisorio).

Si evidenzia che la nuova disciplina non ha modificato il limite degli 8 anni per l'indennizzabilità in caso di reddito inferiore al limite previsto.

2.4 Periodi di congedo parentale non retribuiti

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) non sono retribuiti se il reddito individuale del genitore richiedente è superiore al limite indicato nel punto precedente.

Ad eccezione del caso previsto nel punto 2.1) (primi trenta giorni computati complessivamente per entrambi i genitori retribuiti per intero), i periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono mai retribuiti, indipendentemente dalle condizioni di reddito.

2.5 Trattamento giuridico

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità aggiuntive e sono coperti da contribuzione figurativa, come previsto dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 151/2001.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADO DE SOS AFAROS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Fanno eccezione i periodi di cui al punto 2.1 (primi trenta giorni computati complessivamente per entrambi i genitori), i quali non riducono le ferie e le mensilità aggiuntive.

3. MODALITA' DI FRUIZIONE

3.1 Fruizione oraria

L'art. 1, comma 339 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha modificato l'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale, oltre che su base giornaliera, in modalità oraria; ciò, previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Con l'art. 7 del D.Lgs. 80/2015 il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria, ossia in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadsessantasettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale.

Tale modalità, secondo quanto previsto dalla norma suddetta, trova attuazione anche per il personale regionale, considerato che il contratto vigente non dispone in merito.

Per quanto concerne il computo del limite di congedo fruibile, vista anche l'ipotesi di accordo sottoscritta il 29 luglio 2015, si ritiene ragionevole equiparare 6 ore di congedo alla singola giornata lavorativa.

Tenuto conto di tale parametro, di quanto disposto dal decreto legislativo suddetto nonché delle esigenze di semplificazione tecnica e operativa, il permesso può essere fruito in misura pari a 3 ore consecutive al giorno (per i periodi precedenti la presente circolare, considerata la mancata definizione delle modalità di fruizione, si considera regolare la fruizione del congedo anche a singole ore, purché intere).

Si possono verificare i seguenti casi:

- a) Congedo richiesto 10.00 - 13.00, timbratura in uscita 10.10; dal monte ore del congedo parentale si detraggono comunque le tre ore intere di congedo.
- b) Congedo richiesto 9.00 - 12.00, timbratura in entrata 11.50; dal monte ore del congedo parentale si detraggono comunque le tre ore intere di congedo.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE COS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

- c) Congedo richiesto 8.00 - 11.00, timbratura in entrata 11.10; dal monte ore del congedo parentale si detraggono tre ore intere di congedo e l'assenza dalle 11.00 alle 11.10 deve essere regolarizzata con il permesso non retribuito o, se sussistono i presupposti, con altro tipo di permesso. In caso contrario l'assenza rimane ingiustificata.
- d) Congedo richiesto 11.00 - 14.00, timbratura in uscita 10.50; dal monte ore del congedo parentale si detraggono tre ore intere di congedo e l'assenza dalle 10.50 alle 11.00 deve essere regolarizzata con il permesso non retribuito o, se sussistono i presupposti, con altro tipo di permesso. In caso contrario l'assenza rimane ingiustificata.

Quanto esemplificato nei punti c) e d) si applica anche se l'entrata o l'uscita sono effettuate durante la fascia oraria di flessibilità che ricade nell'orario convenzionale (dalle 8.00 alle 9.00, dalle 13.00 alle 14.00, dalle 17.00 alle 19.00), in quanto, come è noto, la prestazione lavorativa può essere interrotta solo per la fruizione degli istituti previsti dal contratto o dalle norme vigenti. In pratica, non può esserci un "buco" nelle prestazioni. Ad esempio: congedo 10.00 - 13.00, entrata 13.10; se non si giustifica l'assenza dalle 13.00 alle 13.10 l'ufficio deve trasformarla in assenza ingiustificata, indipendentemente dal fatto che il sistema, per motivi tecnici, non esegua questa operazione in modo automatico.

Per le stesse motivazioni non può esserci un "buco" nelle prestazioni neppure quando l'uscita avviene prima delle 16.00. Ad esempio: ingresso pomeridiano in servizio 14.00, uscita 15.30, congedo 16.00 - 19.00. Questa situazione non è consentita; la fascia oraria dalle 15.30 alle 16.00 può essere imputata ad altra tipologia di permesso esclusivamente nel caso in cui, attestato l'ingresso in servizio, il dipendente debba assentarsi per eventi del tutto imprevedibili prima delle 16.00. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi comunque il verificarsi della suddetta situazione ("buco" nella prestazione), il medesimo deve richiedere di imputare la fascia oraria dalle 15.30 alle 16.00 ad assenza ingiustificata.

Per il congedo fruito a ore valgono tutte le regole previste per i permessi orari - quali fruizione nell'orario convenzionale, limiti alla cumulabilità con il permesso non retribuito - per le quali si rimanda alle diverse circolari emanate in materia.

Per espressa previsione di legge, la cumulabilità è esclusa quando si tratta di permessi o riposi disciplinati dal D.Lgs. 151/2001. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce del medesimo congedo ad ore per un altro figlio, dei riposi giornalieri "per



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSOCORADU DE LOGAFANOS GENERALIS, PERSONALE E RIFORMA DE SA REGIONE
ASSOCIATO (NELL'ATTI) GENERALI, PERSONALI E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

allattamento" (artt. 39 e 40 del D.Lgs. 151/2001) oppure nei giorni in cui il genitore fruisce, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, delle due ore di riposo giornaliero retribuito per assistenza a un figlio disabile (art. 33 e 42 del suddetto decreto legislativo).

Si ricorda che, nel caso in cui si fruisca del congedo prima dell'ingresso in servizio, il congedo è imputato dall'inizio dell'orario convenzionale (dalle 8.00 la mattina e dalle 16.00 il pomeriggio); analogamente se dopo la fruizione del congedo non si rientra in servizio nella fascia oraria mattutina o pomeridiana, il congedo è imputato fino al termine dell'orario convenzionale (fino alle 14.00 la mattina e fino alle 19.00 il pomeriggio). A titolo esemplificativo, se non si prevede di effettuare una timbratura in ingresso o di fruire di un'altra tipologia di permesso prima delle ore 9.00, il congedo deve essere richiesto dalle 8.00 alle 11.00 e non dalle 9.00 alle 12.00.

Si specifica che l'introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e, pertanto, rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Dall'1 dicembre 2015 è disponibile il giustificativo CFP, per registrare il congedo parentale nel sistema di rilevazione delle presenze SAP-TM quando questo viene fruito a ore; per il congedo preso per l'intera giornata si continua a utilizzare il codice CGP. Nel caso in cui il congedo non dia diritto alla retribuzione intera, i suddetti giustificativi CFP e CGP saranno trasformati dalla direzione dei Servizi finanziari, su indicazione di questa direzione, rispettivamente in CF3 o CF0 e in CG3 o CG0.

3.2 Fruizione del congedo parentale per periodi continuativi o per periodi frazionati

Nel caso di fruizione continuativa di un periodo di congedo parentale, sono imputati allo stesso istituto anche i giorni di riposo, le domeniche e i giorni festivi che ricadono all'interno del periodo stesso. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Ad esempio: prima settimana, congedo parentale dal lunedì al venerdì; seconda settimana, ferie dal lunedì al venerdì; terza settimana, congedo parentale dal lunedì al venerdì; quarta settimana, rientro in servizio dal lunedì. In questo caso devono essere ascritti a congedo parentale anche i sabato e le domeniche ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ATÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Quanto sopra non vale in caso di fruizione del congedo parentale su base oraria, ma solo se nella giornata in cui si fruisce del congedo è rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Ad esempio: prima settimana, congedo parentale dal lunedì al giovedì, il venerdì congedo parentale dalle 8.00 alle 11.00 e attività lavorativa dalle 11.00 alle 14.00; seconda settimana, congedo parentale dal lunedì al giovedì. In questo caso il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana non devono essere ascritti a congedo parentale.

3.3 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in luogo del congedo parentale.

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha introdotto la possibilità per lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PREAVVISO

Le domande per la fruizione del congedo parentale devono essere presentate, utilizzando l'apposita modulistica disponibile in INTRAS, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione.

In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto del suddetto preavviso, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

In caso di fruizione frazionata a ore il preavviso deve essere di due giorni.

Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

Quanto contenuto nella presente nota si applica anche per il personale con qualifica dirigenziale, ove compatibile con la disciplina ad essi inerente.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO REGIONALE DEI SERVIZI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DEL DIRIGENTE
ASSESSORATO REGIONALE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALI E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

La presente nota è pubblicata in INTRAS.

Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Medda

